

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 20/21

Bolzano, 06.04.2021

Misure della ordinanza presidenziale n. 15 del 01.04.2021

Gentile cliente,

di seguito riportiamo un riassunto delle misure contenute nella ordinanza presidenziale n. 18 del 01.04.2021 che amplia sia la libertà di movimento che la platea delle attività consentite.

L'ordinanza allenta le misure restrittive delle precedenti ordinanze:

- La libertà di movimento è estesa a tutto il territorio provinciale, coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00.
- Le strutture alberghiere possono di nuovo ricevere ospiti senza restrizioni.
- Cafè e bar possono operare in modalità Take-Away, ma solo fino alle ore 18.00.
- Il commercio al dettaglio può essere aperto anche il sabato e giornalmente anche dopo le ore 18.00.
- Ristoranti possono di nuovo operare con contratti di mensa o somministrazione.
- Test Covid per i dipendenti diventano obbligatori se previsti dai protocolli di sicurezza che verranno elaborati con i sindacati.

Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio provinciale dal 07.04 e fino al 30.04.2021.

Le parti evidenziate in grigio sono le novità della nuova ordinanza rispetto a quelle precedenti.

Obbligo mascherina	<ul style="list-style-type: none">• Mascherina sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso• comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande• in generale vige l'obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla anche all'aperto se non è possibile l'isolamento da altri.
Mascherine FFP2	<p>Obbligo di mascherine FFP2 nelle attività di commercio al dettaglio e nel trasporto pubblico.</p> <p>Da subito e fino a revoca viene raccomandato l'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie FFP2, soprattutto nei casi in cui, per le particolari circostanze di fatto o le caratteristiche del luogo, il rischio di contagio è maggiore.</p> <p>Nell'ambito dei servizi alle persone consentite è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2.</p>

Distanza	Distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Libertà di movimento	<p>All'interno del territorio provinciale è consentito ogni spostamento, ad eccezione di quelli tra le ore 22.00 e 05.00, che sono consentiti solamente per i motivi di cui sotto.</p> <p>È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale ad eccezione di quelli motivati da</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprovate esigenze lavorative, • motivi di salute o • situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner); <p>Non c'è più limitazione ai movimenti all'interno del territorio comunale.</p> <p>Attività sportiva o motoria può essere svolta, ma solo tra le ore 5:00 e 22:00 (distanza, obbligo mascherina, in modo individuale e all'aperto, a piedi o in bici anche oltre i limiti comunali);</p> <p>Gli spostamenti consentiti devono essere attestati con una autodichiarazione.</p> <p>Non è consentito a non residenti di giungere alle seconde case site nella Provincia di Bolzano, eccetto per motivi di lavoro, salute, necessità.</p>
Protocolli di sicurezza e test Covid nelle imprese	<p>In tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela.</p> <p>Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test Covid.</p> <p>Le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione di test Covid da parte del personale.</p>
Attività produttive ed artigianato	<p>Non sono previste restrizioni per le attività produttive ed artigianali, neanche per i cantieri.</p> <p>Nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'adempimento dei predetti compiti di controllo.</p> <p>Possono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza.</p> <p>Si raccomanda l'incentivazione dell'utilizzo di mascherine FFP2 dei dipendenti delle attività produttive.</p> <p>Si raccomanda che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari. Tutto questo in coordinamento con l'Azienda Sanitaria.</p> <p>Il contatto con i clienti è consentito.</p>

	<p>Si raccomanda che le attività nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza</p>	
<p>Attività professionali e di servizi</p>	<p>Servizi alle persone</p>	<p>Sono consentite tutte le attività di servizi alle persone, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.</p>
	<p>Il contatto con i clienti è consentito. Restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi È consigliato l'utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza.</p>	
<p>Commercio al dettaglio</p>	<p>Il commercio al dettaglio può essere svolto giornalmente anche oltre le ore 18.00 e anche il sabato. Chiuso la domenica, ad eccezione vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo. Distanza interpersonale di almeno 1 metro. Gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato. Deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Nei locali delle attività consentite vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2. Restano consentite le attività di commercio dei mercati, osservando le misure dell'allegato 1 all'ordinanza 18/21.</p>	
<p>Gastronomia</p>	<p>È sospesa ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande (Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.), anche nell'ambito dell'attività alberghiera, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. Restano aperte le aree di servizio site su autostrade, anche per la somministrazione di alimenti e bevande. Questa è anche consentita dalla gastronomia negli ospedali.</p>	
	<p>Vendita da asporto</p>	<p>È consentita dalle 5.00 alle ore 20.00 la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all'interno o esterno dei locali.</p>

	dalle 05.00 alle 18.00 ovvero 20.00	Bar, caffè, Pub (Ateco 56.3) possono vendere con asporto fino alle ore 18.00.
	Consegna a domicilio dalle 05.00 alle 22.00	A condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto
	Sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Consentite di nuovo le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).	
Strutture ricettive	<p>Le strutture ricettive situate nel territorio provinciale possono di nuovo operare senza limitazioni.</p> <p>Consentite le attività alberghiere con le seguenti restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, • garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, • e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4. <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire per il servizio dei propri ospiti e non sono da rispettare le ore di chiusura previste per la gastronomia.</p> <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non possono più somministrare alimenti e bevande a fronte di contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).</p>	
Ristorazione, rifugi alpini e impianti nei comprensori sciistici	Le attività di ristorazione e rifugi alpini nelle aree sciistiche, presso piste da slittino e intorno alle stazioni a valle degli impianti sciistici possono essere esercitate con le disposizioni vigenti per la gastronomia in generale.	
	<p>Rimane sospesa l'attività degli impianti nei comprensori sciistici. Gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti di atlete e atleti che partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali.</p> <p>Da subito fino a revoca gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e dei corrispondenti esami finali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.</p>	
Eventi culturali	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Sono consentite le attività amministrative e le prove professionali.</p> <p>Sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.</p>	

Impianti sportivi e
centri fitness

Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati.

Le associazioni sportive possono svolgere gli allenamenti all'aperto.

Sono di nuovo consentite le attività di "personal trainer". Una persona o comunque persone conviventi, distanza interpersonale, protocolli di sicurezza, pulizia.

Può scaricare l'ordinanza e le autodichiarazioni [cliccando su questo link](#).

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

